

## **PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E OPERAZIONI SUL CAPITALE DI DIGITOUCH S.P.A.**

In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM**”), il Consiglio di Amministrazione di DigiTouch SpA (la “**Società**”) nella riunione dell’1 luglio 2016 ha approvato la presente procedura organizzativa per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento Emittenti AIM (la “**Procedura**”). Successive modifiche intervenute sono state apportate in seguito all’emanazione del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“**MAR**”), abrogativa della Direttiva (CE) n. 6/2003 e le sue misure di esecuzione (“**MAD I**”)

La presente procedura entra in vigore a far tempo dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è stato delegato l’Amministratore Delegato ad apportare le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito delle richieste di Borsa Italiana e delle modifiche apportate dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## **Articolo 1 Definizioni**

1.1 Ai fini della presente Procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

**AIM Italia:** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.

**Azioni:** indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

**Collegio Sindacale:** si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**Controllate:** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

**Dipendenti:** si intendono i dipendenti della Società o delle sue Controllate non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

**Gruppo:** indica la Società DigiTouch SpA e le sue Controllate.

**Informazioni Privilegiate:** si intendono le informazioni, che riguardano direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli strumenti finanziari della stessa, che se resa pubblica potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, si deve intendere quale informazione avente “*carattere preciso*” quella che

- i. si riferisce ad eventi/circostanze verificatesi/esistenti o che si prevede che possano ragionevolmente verificarsi/venire ad esistenza;
- ii. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i);
- iii. a tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;

**Informazione Rilevante:** indica ogni informazione idonea a diventare un'informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisazione richiesta per essere considerata tale.

**MAR:** Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”), che abroga la Direttiva (CE) n. 6/2003 e le sue misure di esecuzione (“MAD I”) e stabilisce un quadro normativo in materia di abusi di mercato uniforme e direttamente applicabile all'interno dell'Unione europea.

**MTF:** negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione.

**Regolamento CONSOB:** indica il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche.

**Regolamento Emittenti AIM Italia:** indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 15 settembre 2014 e successive modifiche.

**Società:** indica la società DigiTouch SpA.

**Soggetti Rilevanti** si intendono:

- i. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti i) e ii) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società.

**Strumenti Finanziari:** si intendono gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1 punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'Allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

**TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

**Ufficio Investor Relations:** si intende la funzione di Investor Relations della Società.

## **Articolo 2      Destinatari della Procedura**

2.1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e le sue Controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

2.2. La presente procedura si estende a qualunque altro Soggetto che in occasione di particolari operazioni vengano ad avere accesso ad Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti. In tali circostanze la Società dovrà concludere appositi accordi di confidenzialità.

2.3. La Società comunica senza indugio e mette a disposizione del pubblico secondo le modalità e termini di cui all'art. 26 della MAR le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate.

2.4. La Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

## **Articolo 3      Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni**

3.1. I responsabili degli uffici e gli amministratori delegati della Società e del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e il responsabile dell'Ufficio Investor Relations di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengano potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'Articolo 6) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente

di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

3.2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, mentre la gestione della comunicazione all'esterno verrà eseguita a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato della Società di concerto con il Nomad.

3.3. Spetta al Presidente e/o all'Amministratore Delegato della Società provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate. In loro assenza assume tale responsabilità il *Chief Financial Officer* di Gruppo.

3.4. La diffusione delle Informazioni Privilegiate avviene attraverso i canali e i presidi interni alla Società autorizzati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società vigila affinché la circolazione all'interno della Società delle Informazioni Privilegiate sia svolto senza pregiudizio della loro natura.

3.4. Le altre società appartenenti al Gruppo DigiTouch, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna sono tenute ad informare con la massima celerità il Presidente, l'Amministratore Delegato o uno qualsiasi dei membri del Consiglio di Amministrazione nel caso si manifesti ed emerga un fatto o una circostanza che possa assumere il carattere di Informazione Rilevante e/o Informazione Privilegiata. In seconda istanza sarà il Presidente e/o l'Amministratore Delegato a valutare la natura dell'informazione di concerto con il Consiglio di Amministrazione e/o con il *Nomad*.

#### **Articolo 4      Trattamento delle Informazioni Privilegiate**

4.1. Spetta ai Soggetti Rilevanti provvedere e tutelare il trattamento delle Informazioni Privilegiate e/o delle Informazioni Rilevanti concernenti la Società e le sue Controllate.

4.2. È fatto divieto assoluto ai Soggetti Interessati:

- i. utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o per conto di terzi prima della diffusione delle Informazioni Privilegiate di cui alla presente procedura;
- ii. utilizzare Informazioni Privilegiate per annullare o modificare un ordine relativo ad una operazione sullo Strumento Finanziario al quale le informazioni finanziarie si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate in proprio possesso ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono;

4.3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società stesse o una delle sue Controllate secondo le modalità previste dalla presente procedura.

4.4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

## **Art. 5 Ritardo della comunicazione delle Informazioni Privilegiate**

**5.1** In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 che precede, su proposta del Responsabile, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- iii. la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

**5.2** Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5.1 che precede.

**5.3** La valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste per avvalersi della procedura di ritardo nonché circa la necessità o l'opportunità di avvalersi della stessa è effettuata a cura del Presidente e di ciascun Amministratore Delegato della Società.

**5.4** Qualora sia stato deciso di ritardare la pubblicazione di un'Informazione Privilegiata a norma del presente articolo, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico di tale Informazione Privilegiata, il Responsabile dovrà notificare tale ritardo alla Consob, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5.1 che precede. La notifica è predisposta dal Responsabile col supporto dell'Investor Relator tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione".

**5.5** Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata in conformità a quanto previsto dal presente articolo e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 4 che precede. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui un rumor si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quanto tale rumor è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione è venuta meno.

**5.6** Infine, qualora la Società e/o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto comunichino le Informazioni Privilegiate a soggetti terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, la Società provvede a dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tali informazioni, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. L'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo 5.6 è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, e (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un'Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio il Responsabile.

**5.7** Una volta che sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, il Responsabile e l'Investor Relator:

- i. si adoperano affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta Informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno del **registro** delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate tenuto dalla Società, nonché agli adempimenti di cui al successivo articolo 5.8;
- ii. monitorano costantemente la permanenza delle condizioni per il ritardo di cui all'articolo 5.1;
- iii. curano la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

**5.8** Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione su supporto durevole delle informazioni richieste dall'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 e della Normativa Vigente.

## **Articolo 6      Esclusioni**

6.1. La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:

- a. consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- b. la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- c. soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- d. banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- e. agenzie di *rating*;
- f. rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- g. qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

6.2. La Società provvede all'atto del rilascio di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione ai sensi della quale i medesimi si dichiarino consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sull'AIM Italia sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico.

6.3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a

un sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

## **Articolo 7 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate**

7.1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 17 MAR (ciascuno il "**Fatto Rilevante**"):

- a. il calendario degli eventi societari entro 30 giorni dal termine dell'esercizio sociale precedente;
- b. ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- c. dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- d. rinuncia o revoca o nomina del Nominated Adviser o dello specialista
- e. in caso di dimissioni, revoca o nomina di un amministratore, comunicando la data di tale evento e, nel caso di nomina, le informazioni specificate nella Scheda Due e qualunque partecipazione nell'emittente AIM Italia;
- f. ogni modifica della denominazione sociale;
- g. ogni cambiamento sostanziale dei risultati delle proprie attività commerciali, o della situazione finanziaria rispetto a profit forecast, stime o proiezioni a condizione che siano incluse nel documento di ammissione o altrimenti resi pubblici dall'emittente;
- h. qualunque cambiamento sostanziale comunicato dagli azionisti significativi in materia di assetti proprietari;
- i. la data proposta per lo stacco del dividendo (ex date), quella di legittimazione al pagamento ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza (record date), nonché quella proposta di distribuzione del dividendo (payment date), in occasione della proposta di distribuzione del dividendo da parte dell'organo competente, nonché in occasione dell'approvazione del bilancio, specificando l'importo unitario del dividendo;
- j. offerte pubbliche di acquisto o scambio o altre operazioni legate alla emissione di warrant, obbligazioni o modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari quotati;
- k. rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- l. perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- m. operazioni di fusione e scissione;
- n. conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- o. conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- p. controversie legali;
- q. cambiamenti nel personale strategico della Società;
- r. operazioni sulle azioni proprie;
- s. presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- t. richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- u. operazioni con parti correlate;
- v. rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;

- w. le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
- x. le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e il resoconto intermedio di gestione.

## **Articolo 8 Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate**

8.1. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- custodire i suddetti documenti in loro possesso in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;
- assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

8.2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

8.3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziare il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "*STRETTAMENTE RISERVATO*".

8.4. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentire l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

## **Articolo 9 Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate**

9.1. Il Responsabile procede, a nome della Società e attraverso l'Ufficio Investor Relations, a gestire - eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni - ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.



9.2. La divulgazione nei loro confronti delle Informazioni Privilegiate è in ogni caso effettuata in modo chiaro, completo, tempestivo ed adeguato evitando asimmetrie informative tra gli investitori e il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

9.3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.

9.4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale, sentito il Nomad, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 114 del TUF e all'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

#### **Articolo 10      Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate**

10.1. I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM, i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo della riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consigliari.

10.2. La Società procede alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili avvalendosi dell'Ufficio Investor Relations.

10.3. Il Responsabile provvede, con l'ausilio dell'Ufficio Investor Relations, a predisporre le comunicazioni al pubblico delle Informazioni Privilegiate [*price sensitive*] ed a trasmetterle tramite l'Ufficio Investor Relations a Borsa Italiana S.p.A.

10.4. Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le informazioni [*price sensitive*] ed è divulgata in modo completo e tempestivo dall'Ufficio Investor Relations attraverso il circuito NIS al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.

#### **Articolo 11      Violazione del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate**

11.1 La violazione degli obblighi stabiliti dalla Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.

11.2 In caso di violazione da parte di un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

11.3 Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli Amministratori e dai Sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

11.4 Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti), nonché delle disposizioni del Codice Civile.

## **Articolo 12    Entrata in vigore della Procedura**

12.1. La Procedura entrerà in vigore a partire dall'approvazione della presente procedura assunta con il Consiglio di Amministrazione dell' 1 luglio 2016.